

PROFESSIONISTI IMPRESE AUTONOMIE LOCALI



LA GUIDA PRATICA
La responsabilità «231» allarga il perimetro
 > pagine 5-7

DIRITTO
Stalker a processo anche senza querela
 > pagina 10

EDILIZIA E TERRITORIO
Rifiuti, il nuovo Sistri debutta il 1° ottobre
 > pagina 11

Lavoro. Da domani l'invio delle domande per l'aiuto fino a 650 euro al mese ai datori che impiegano under 30 svantaggiati

Via stretta per il bonus giovani

Requisiti soggettivi e limiti di cumulo complicano la gestione dell'incentivo

Alessandro Rota Porta

Via libera alle richieste del bonus per l'assunzione di giovani svantaggiati, tra 18 e 29 anni, introdotto dal Dl 76/2013: dalle 15 di domani, 1° ottobre, i datori potranno inviare tramite il sito Inps (www.inps.it) le domande preliminari di ammissione al beneficiario. A completare il quadro dell'incentivo, è stata la ripartizione dei fondi, avvenuta con il decreto di riprogrammazione delle risorse comunitarie del 7 agosto scorso, seguita dalle due circolari esplicative dell'Inps, la 131 del 17 settembre e la 138 del 27 settembre.

La gestione dell'incentivo (1/3 dell'imponibile lordo contributivo, per un importo massimo di 650 euro mensili) si presenta però complessa e i datori o gli intermediari che stanno per realizzare queste assunzioni devono fare una serie di verifiche, per non vedere vanificato il bonus: può essere utile, quindi, adottare una sorta di check-list.

La mappa dei requisiti

Bisogna verificare, in primo luogo, il rispetto dei requisiti soggettivi dei lavoratori. L'Inps - secondo un principio ormai consolidato - ha chiarito che la locuzione «fino a 29 anni di età» deve intendersi nel senso che i potenziali soggetti non abbiano ancora compiuto 30 anni, al momento dell'assunzione.

Un'altra condizione richiesta è che le persone assunte siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o, alternativamente, prive di diploma di scuola media superiore o professionale. Come ha già precisato il Lavoro, con riferimento ad altri bonus, la definizione del primo requisito va ricercata nel Dm del 20 marzo 2013: nel caso del lavoro subordinato, rileva la

durata del rapporto di lavoro, ossia i rapporti di lavoro dipendenti di durata inferiore a sei mesi sono automaticamente considerati «non regolarmente retribuiti».

Per quanto riguarda, invece, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, l'elemento determinante è il reddito: sono da ritenere tali tutti i rapporti da cui il collaboratore ricava un reddito escluso da imposizione fiscale, pari a 8 mila euro. Per il lavoro autonomo, invece, la soglia è fissata in 4.800 euro all'anno. Su questo punto, dunque, va eseguita un'indagine riferita ai sei mesi che precedono la data di costituzione del nuovo rapporto, per verificare che non sia stato svolto lavoro con le caratteristiche sopra descritte.

LA PAROLA CHIAVE

Unità lavorativa annua

La sigla Ula sta per «unità lavorativa annua». Per definire se un lavoratore rappresenta un incremento occupazionale, bisogna considerare che un lavoratore a tempo pieno e indeterminato, impiegato per tutto il periodo da considerare, vale una unità lavorativa; gli altri lavoratori valgono una frazione di Ula, in proporzione alla durata e alla percentuale del rapporto. I lavoratori in sostituzione non si considerano. Si confronta poi il valore in Ula, riferito ai 12 mesi prima dell'assunzione, con il valore in Ula del giorno dell'assunzione, riferito ai 12 mesi successivi.

Quanto all'assenza di un diploma, va accertata, invece, la mancanza di un titolo che rientri nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli d'istruzione (Isced).

Le regole per accedere

Bisogna poi vagliare le diverse condizioni che la norma richiede per i potenziali beneficiari: in questo caso, è necessario rispettare, oltre alle regole «tradizionali», i nuovi paletti imposti dalla legge 92/2012 per la fruizione delle agevolazioni sulle assunzioni (articolo 4, commi 12, 13 e 15): l'assunzione non deve avvenire in attuazione di un obbligo preesistente e non deve violare un diritto altrui di precedenza. I datori di lavoro e gli utilizzatori non devono avere in atto sospensioni dell'attività lavorativa per crisi o riorganizzazione. Non ci deve essere coincidenza sostanziale di assetti proprietari e rapporti di collegamento tra il datore che assume e quello che ha licenziato il lavoratore. Occorre l'osservanza dei limiti di cumulo dell'incentivo.

Le altre regole da rispettare sono invece l'adempimento degli obblighi contributivi, l'osservanza delle norme di tutela delle condizioni di lavoro; il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale. Bisogna infine rispettare le condizioni generali di compatibilità con il mercato interno previste dal regolamento Cee 800/2008 (in particolare, l'incremento netto dell'occupazione e non essere incorsi in procedure di «aiuti illegittimi»).

La check-list

Le verifiche da fare per non perdere il bonus sulle assunzioni di under 30

- I DESTINATARI**
Le imprese coinvolte e il calcolo
L'incentivo spetta alle imprese che assumono a tempo indeterminato giovani tra 18 e 29 anni, senza un lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi, o con titolo di studio inferiore al diploma di scuola media superiore o professionale. Il bonus corrisponde a un terzo dello stipendio mensile lordo imponibile a fini previdenziali, con un tetto di 650 euro al mese, per 18 mesi al massimo (che scendono a 12 in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato)
- LA DOMANDA**
La prenotazione
Il datore di lavoro inoltra il modulo di istanza 76-2013-prenotazione, nell'applicazione «DiResCo» sul sito Inps, all'interno dei servizi online. Già il giorno successivo al ricevimento della domanda, l'Inps dovrebbe comunicare al datore se ci sono i fondi e li prenota a suo nome
- LE CONDIZIONI**
Vecchi e nuovi vincoli
Il datore deve essere in regola con gli obblighi contributivi, osservare le norme che tutelano le condizioni di lavoro; rispettare gli accordi e i contratti collettivi nazionali, e quelli regionali, territoriali o aziendali; applicare i principi stabiliti dall'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012 (come il rispetto del diritto di precedenza alla riassunzione e l'assenza di sospensioni dal lavoro legate a una crisi o riorganizzazione aziendale); rispettare le condizioni del regolamento Cee 800/2008
- IL CALCOLO DELLA MEDIA OCCUPAZIONALE**
Come valutare l'incremento
Le nuove assunzioni/trasformazioni devono realizzare un incremento occupazionale netto calcolato in base alla differenza tra il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti e il livello occupazionale medio del primo e del secondo anno successivo all'assunzione. L'incremento deve essere mantenuto per ogni mese di fruizione del bonus. Il numero di dipendenti si calcola in unità di lavoro annuo (Ula). Eventuali dubbi sul calcolo potranno essere segnalati all'Inps
- LA GESTIONE OPERATIVA**
In Uniemens
Il datore di lavoro autorizzato espone nell'Uniemens le quote mensili dell'incentivo da conguagliare: nell'elemento «tipo incentivo» inserisce il valore «DL76»; nel «codice ente» indica «HO0» (Stato); nell'elemento «importo corrente incentivo» inserisce l'importo del bonus relativo al mese corrente messo a conguaglio; nell'«importo arretrato incentivo» indica il valore del bonus spettante per il periodo progressivo. L'Inps verificherà mensilmente se per la matricola e il lavoratore sia stato ammesso l'incentivo, senza assegnare alla posizione uno specifico codice autorizzazione come avviene invece per gli altri sgravi contributivi all'assunzione

La media occupazionale. Necessario un incremento rispetto agli ultimi 12 mesi

I somministrati sono inclusi nel calcolo

Tra le diverse condizioni richieste per poter usufruire del «bonus giovani», bisogna prestare particolare attenzione alla verifica dell'incremento netto dell'occupazione e al suo mantenimento.

In pratica, perché il datore di lavoro possa ottenere l'incentivo, la nuova assunzione - oltre alla presenza dei requisiti soggettivi, deve anche costituire un incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti alla data di inizio rapporto.

Se si tratta invece di trasformazione a tempo determinato a tem-

po indeterminato, per il rispetto della condizione «incrementale», il datore di lavoro dovrà effettuare - entro 30 giorni successivi - un'ulteriore assunzione con contratto di lavoro dipendente, per la quale non serve, però, il rispetto delle condizioni soggettive richieste dal decreto legge 76/2013.

La circolare 131/2013

IL CHIARIMENTO

Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine non sempre è necessaria un'assunzione ulteriore

dell'Inps ha precisato che, per la valutazione dell'incremento occupazionale, il numero dei dipendenti è calcolato in unità di lavoro annuo (Ula), come disposto dal criterio convenzionale proprio del diritto comunitario e come già illustrato nella circolare 11 del 24 luglio scorso.

Secondo quanto previsto dal decreto 76/2013, la realizzazione, il mantenimento mensile e l'eventuale ripristino dell'incremento, devono essere valutati tenendo conto dell'intera organizzazione del datore di lavoro e delle eventuali società controllate o collegate.

Nel conteggio rientrano le varie tipologie di dipendenti, sia a

tempo determinato sia indeterminato, con l'esclusione del lavoro accessorio. Devono essere considerati anche i lavoratori somministrati, facendo attenzione a non computare la persona assunta o somministrata in sostituzione di un dipendente assente, perché si computa già il lavoratore sostituito.

L'Inps ha chiarito, peraltro, che il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento ma l'eventuale ripristino consente la fruizione del bonus, dal mese di reintegro fino alla scadenza originaria. Inoltre, nel caso di assunzione a tempo indeterminato,

l'aumento netto occupazionale deve essere mantenuto per diciotto mesi e verificato mettendo a confronto due valori: la forza media occupata nei dodici mesi precedenti l'assunzione e il livello occupazionale medio del primo e del secondo anno successivo all'instaurazione del rapporto.

Nell'ipotesi invece di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, l'incremento netto può essere realizzato alla data di decorrenza della modifica del rapporto oppure con un'assunzione compensativa entro il mese successivo: in questo caso, il periodo di spettanza del beneficio di dodici mesi decorre sempre dalla data della trasformazione. L'assunzione compensativa non è sempre necessaria, perché, in alcuni casi, la sola trasformazione può determinare l'incremento

occupazionale richiesto, in termini di unità di lavoro annuo (Ula).

Infine, il regolamento dell'Unione europea 800/2008 prevede una serie di esimenti, che consentono comunque la fruizione del «bonus giovani» anche quando il datore di lavoro non abbia realizzato o mantenuto l'incremento, ovvero nel caso di dimissioni volontarie (escluse quelle avvenute per giusta causa), invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario e licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo del dipendente.

O. La.

APPROFONDIMENTO ONLINE

Le circolari Inps 131 e 138 del 2013
 www.ilssole24ore.com/norme/documenti

L'esame Inps. Riscontro su base regionale

L'istanza parte se ci sono i fondi

Ornella Lacqua

Come ha precisato l'Inps nella circolare 131/2013, per inviare all'istituto la domanda del bonus per l'assunzione di under 30, bisogna essere titolari di una **posizione contributiva aziendale** (numero di matricola). L'istituto ha però preso in esame anche il caso dei **neo-datori di lavoro**.

Vecchi e nuovi datori

Se il potenziale beneficiario fosse sprovvisto di posizione contributiva aziendale, dovrà farne richiesta alla sede Inps competente, inviando la domanda di iscrizione «a fini delle agevolazioni di cui all'articolo 1, del Dl 76/2013»: in fase di iscrizione online dell'azienda, nel campo della denominazione sociale, bisogna anteporre la dicitura «DL 76/2013».

Il datore di lavoro che invece ha già il numero di matricola, può trasmettere la domanda preliminare dell'incentivo, dalle 15 di domani, 1° ottobre, usando esclusivamente il modulo di istanza online «76-2013-prenotazione», a disposizione sul sito Inps all'interno dell'applicazione «DiResCo - Dichiarazioni di responsabilità del contribuente».

Nella richiesta di ammissione all'incentivo bisogna poi fornire indicazione del lavoratore assunto o che si andrà ad assumere a tempo indeterminato, ovvero del dipendente trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato, e la regione dove si svolge la prestazione lavorativa, senza allegare alcuna documentazione.

L'Inps, già dal giorno successivo all'invio dell'istanza, verifica - a seconda della regione di pertinenza - la disponibilità residua dei fondi e, in caso di disponibilità, comunica telematicamente (tramite DiResCo) che è stato prenotato l'importo massimo dell'incentivo per il lavoratore indicato nella domanda iniziale.

Ricevuta la comunicazione dall'Inps, il datore di lavoro è tenuto a rispettare due termini: entro sette giorni lavorativi deve stipulare il contratto di lavoro o quello di trasformazione (se non l'ha già fatto); entro quattordici giorni lavorativi, invece, deve comunicare l'avvenuta instaurazione dell'assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore, usando il modulo di 76-2013-conferma, sempre in «DiResCo». Nella circolare 138/2013, diffusa venerdì scorso, l'Inps ha precisato che l'istanza inizialmente respinta per carenza di fondi, resta valida per 30 giorni, nel caso si liberassero risorse utili.

La trasformazione

Anche nell'ipotesi di trasformazione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato, valgono sempre i quattordici giorni per la presentazione della domanda definitiva, ma in questo caso l'autorizzazione Inps diventa efficace se, entro un mese dalla prima assunzione (il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del Dl 76/2013), si è realizzato l'incremento netto dell'occupazione. In caso contrario, il datore di lavoro non potrà godere dell'incentivo.

La richiesta definitiva

L'istanza di conferma, dopo il via libera dell'Inps sulla prenotazione dell'incentivo, costituisce dunque la domanda definitiva di ammissione al bonus. L'Inps - dopo aver ricevuto le domande - esegue alcuni controlli: in primis, verifica i requisiti di spettanza del bonus attribuendo esito positivo o negativo all'istanza definitiva di ammissione al beneficio, che l'azienda può visualizzare all'interno di «DiResCo». Poi, tramite la «verifica amministrativa», controlla la sussistenza dei presupposti dell'incentivo, con modalità ancora da definire. Il datore di lavoro autorizzato può conguagliare il bonus con i contributi a debito, valorizzando nel flusso Uniemens, all'interno dei campi «denuncia individuale», «dati retributivi» e «incentivo» gli elementi indicati dall'istituto (si veda il grafico).

I dati esposti nel modello saranno poi riportati a cura dell'Inps nel Dm2013 «Virtuale» ricostruito dalle procedure, con l'uso di codici creati ad hoc.

FOCUS

No alla somma di agevolazioni

Manca un quadro organico degli incentivi alle assunzioni. Nel caso del bonus per gli under 30, perlopiù, è stato evitato l'ingorgo del click day, a favore di una prenotazione preventiva delle risorse da parte degli interessati. Il datore di lavoro può sapere a priori se l'eventuale assunzione del lavoratore farà scattare l'incentivo, potendo stipulare il contratto a colpo sicuro. Un'interpretazione più elastica della norma da parte del ministero del Lavoro e dell'Inps avrebbe forse consentito un effetto volano, se fosse stato permesso cumulare tutta l'agevolazione del Dl 76/2013 con altre eventuali doti contributive.

A.R.P.

L'iniziativa del Sole 24 Ore. Fino a giovedì 3 ottobre in prova gratuita

Appuntamento con il Quotidiano del Fisco

È la porta d'accesso a tutta l'informazione tributaria del Gruppo 24 Ore, dalle pagine di Norme e tributi del quotidiano a Guida Normativa, dalle Riviste Frizzera alle banche dati: anche oggi c'è un nuovo appuntamento con il «Quotidiano del Fisco» (www.quotidianofisco.ilssole24ore.com).

Il servizio online non è solo uno strumento di informazione e di aggiornamento, ma anche di formazione professionale multipiattaforma (accreditata e non), su Pc e tablet, destinata ad accompagnare il commer-

cialista durante tutte le sue attività e quelle del suo studio.

Il «Quotidiano del Fisco» è articolato in sei sezioni (oltre alla funzione di ricerca): «In primo piano», «Le scadenze», «La sentenza del giorno», «Il quesito del giorno», «Gli ultimi provvedimenti e le sentenze», «Formazione».

In ciascuna di queste sei sezioni sarà disponibile l'archivio dei contenuti pubblicati nei giorni precedenti. Inoltre, grazie al servizio «My24», gli utenti abbonati potranno archiviare i singoli articoli presenti in

L'aggiornamento



Gratis fino a giovedì il «Quotidiano del Fisco», il nuovo servizio telematico del Sole 24 Ore che offre ogni giorno il quadro di tutte le principali novità fiscali. Qui accanto la schermata iniziale su tablet. Il prodotto è visibile anche da computer

ogni sezione, organizzandoli in proprie cartelle e sottocartelle personali, in modo da poterli consultare anche in periodi successivi.

In questi primi giorni il nuovo servizio è accessibile gratuitamente a tutti. Da giovedì 3 ottobre sarà riservato in esclusiva agli abbonati a Business Class Commercialisti.

Per fissare un appuntamento con l'esperto Business Class Commercialisti e saperne di più sul «Quotidiano del Fisco» e su tutti gli altri prodotti dedicati ai commercialisti, basta compilare il coupon presente su www.ilssole24ore.com/BC-Commercialisti oppure chiamare il numero 02.30.222.999.

www.formazione.ilssole24ore.com **24 ORE** **24 ORE FORMAZIONE**

GESTIONE E STRATEGIA DELLE PMI

ROMA, DAL 24 OTTOBRE 2013 - 2ª EDIZIONE
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE
6 MESI - 3 GIORNATE AL MESE IN AULA E DISTANCE LEARNING

Programma e Scheda d'iscrizione
WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM

Seguici su

Servizi Clienti
 Tel. 02 5660.1887 - Fax 02 7004.8601
 info@formazione.ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
 Milano - via Monte Rosa, 91
 Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
 ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001

I temi di oggi

Appalto	10
Buona fede	10
Cartella di pagamento	4
Convenzioni urbanistiche	12
Crediti d'imposta	3
Dichiarazioni di terzi	4
Genitore separato	10
Imposta di registro	2
Indagini finanziarie	4
Iscrizione a ruolo	4
Lavoro accessorio	9
Legittimo affidamento	10
Nuovo redditometro	2